Posizione n. 0102561-22

N. 43.920 di repertorio N. 23.277 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno

(27 giugno 2022).

In Milano, nella casa in Via Venezian n. 1, alle ore 19,10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA,** Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **COCCHIA ROCCO FEDERICO**, nato a Milano, il 14 dicembre 1965, ivi domiciliato per la carica in Via Venezian n. 1, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione

"ADSINT ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI"

con sede in Milano, Via Giacomo Venezian n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione in Camera di Commercio 80113670154, iscritta al REA al n. MI - 1707914, iscritta nel registro delle persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n.993

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 23 maggio 2023, per oggi, in questo luogo e per le ore 19,00 é stata convocata in seconda adunanza essendo andata deserta la prima indetta per oggi alle ore 17, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche dello Statuto Associativo e conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto Associativo per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore.

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta;

a) del Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente sono presenti tutti i componenti in presenza o in audio video conferenza;

b) sono presenti numero 168 associati, su un totale di 5994 (cinquemilanovecentonovantaquattro) come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

dà altresì atto, anche al fine di documentare il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento per i partecipanti alla riunione con mezzi telematici, che:

- é consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- é consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- é consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

REGISTRATO A

LODI

Il 08 luglio 2022

al n. 5314 serie 1T

Euro 200,00

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:
Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone ai presenti la necessità di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche al fine di mantenere la facoltà di accedere al 5 per mille, approvando di conseguenza un nuovo testo di statuto.
Per tale motivo presenta all'assemblea i seguenti documenti ai fini del deposito della documentazione richiesta nell'apposito Registro:
a) attestazione sulla conformità del patrimonio dell'ente redatto dal dottor Mario Grifone in data 23 giugno 2022 che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";
c) c) testo di statuto da presentare alla Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di richiedere l'iscrizione dell'ente, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**"
L'assemblea quindi, con voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, modificando di conseguenza la denominazione dell'Associazione da ADSINT ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI in **Associazione Donatori di Sangue dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – ODV**
2) di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
3) di confermare gli attuali membri del Consiglio Direttivo che dureranno fino alla scadenza prevista nella loro nomina;
4) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, delegando il Notaio verbalizzante al deposito delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente al sopra detto Registro.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 20,20.
Di quest'atto e degli allegati io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.
Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per quattro facciate fin qui e sottoscritto alle ore 20,25.
F.to ROCCO FEDERICO COCCHIA
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al rep 43920/23277

Elenco Presenti Assemblea Straordinaria dei Soci ADSINT 27/06/2022

	Cognome nome	Voti	DELEGATO
PRESENTI	ZIPPARRI MONICA	1	
	BECCARI ROSSANA	1	
	BELLETTATI ANTONELLA	1	
	SCAGLIOTTI GIOVANNI	1	
	BENELLI LORENZO MARIA	1	
	REGAGLIA GIORGIO	1	
	GIANOTTI LUCIA	1	
	SALLUSTI AMERIGO	1	
	VALLIERI EUGENIO	1	
	VIGNOLI ARMANDO	1	
	LOCASTRO MICHELE	1	
	CARIELLO VINCENZO	1	
	GRAMEGNA FABIO	1	
	BAGNOLI ALBERTO	1	
	ZANETTI CINZIA	1	
	MOSCATTINI GIANNETTO	1	
	GENAH ITZHAK	1	
	TOT	**17**	
PRESENTI IN VIDEO CONFERENZA			
	DUGONI MARCO	1	
	MIETTA ALESSIA	1	
	MIETTA MARZIA	1	
	FRISONI MAURIZIO	1	
	MIRARCHI RAFFAELE	1	
	PELLEGRINI ERCOLE	1	
	FERRARO FABIO	1	
	SALA ERNESTO	1	
	GHILARDI ELENA	1	
	GHILARDI GIACOMINA	1	
	OTTONELLI PIERANGELO	1	
	BOMPADRE ALVARO	1	
	tot	**12**	
PRESENTI PER DELEGA			
1	BELLONI GIUSEPPE	1	GRAMEGNA FABIO
	TORTORIELLO MARIANO	1	GRAMEGNA FABIO
	STEFANO MORO STABILINI	1	GRAMEGNA FABIO
	SEMINARI ERCOLE	1	GRAMEGNA FABIO
	SEMINARI MAURILIO	1	GRAMEGNA FABIO
2	AZIZIAN DAVIDE ANDREA	1	BENELLI LORENZO MARIA
	GALLI ALESSIA	1	BENELLI LORENZO MARIA
	RICCIARDI EDOARDO	1	BENELLI LORENZO MARIA
	NICOLA PAPE	1	BENELLI LORENZO MARIA
	BOZZI SIMONE	1	BENELLI LORENZO MARIA

3	FERRARI ANDREA	1	REGAGLIA GIORGIO
	MAFFI MARCELLO	1	REGAGLIA GIORGIO
	DI STASIO ANTONIO	1	REGAGLIA GIORGIO
	DE LILLA CIRO MICHELE	1	REGAGLIA GIORGIO
	CHIODI MAURIZIO	1	REGAGLIA GIORGIO
4	FONTI LUIGI	1	BELLETTATI ANTONELLA
	BEDENDO EMANUELA	1	BELLETTATI ANTONELLA
	BEDENDO RENATA	1	BELLETTATI ANTONELLA
	SCHETTINI WALTER ALBERTO	1	BELLETTATI ANTONELLA
	PORCHERA DAVIDE	1	BELLETTATI ANTONELLA
5	SFREDDO LORENA	1	ZIPPARRI MONICA
	SANTUCCI GIANVITO	1	ZIPPARRI MONICA
	ANSALDI FRANCESCA	1	ZIPPARRI MONICA
	PERFETTI MATTIA	1	ZIPPARRI MONICA
	LORUSSO LIDIA	1	ZIPPARRI MONICA
6	GIACCO GIUSEPPE	1	MIRARCHI RAFFAELE
	GAZZETTA CRISTINA	1	MIRARCHI RAFFAELE
	PARISI ANGELO	1	MIRARCHI RAFFAELE
	SALA DANIELE	1	MIRARCHI RAFFAELE
	SALA ALESSIO	1	MIRARCHI RAFFAELE
7	PEREGO CARMEN EGIDIA	1	SALLUSTI AMERIGO
	RUSCE ELEONORA	1	SALLUSTI AMERIGO
	SALA MANUEL	1	SALLUSTI AMERIGO
	JANET TANSINI	1	SALLUSTI AMERIGO
	SCIRETTA ROBERTA	1	SALLUSTI AMERIGO
8	ALCAMO SALVATORE	1	VALLIERI EUGENIO
	LASALA CRISTINA	1	VALLIERI EUGENIO
	ARIENTI FLAVIO	1	VALLIERI EUGENIO
	LONGO GUGLIELMO	1	VALLIERI EUGENIO
	MONDI MARCO	1	VALLIERI EUGENIO
9	ALBASINI ROBERTA	1	VIGNOLI ARMANDO
	BELLOMO MARCELLO	1	VIGNOLI ARMANDO
	BATTISTINI FABIO	1	VIGNOLI ARMANDO
	BIFFI GIOVANNI	1	VIGNOLI ARMANDO
	FONTI SILVIA	1	VIGNOLI ARMANDO
10	CLAUDIO FORINO	1	LOCASTRO MICHELE
	GELMINI STEFANO	1	LOCASTRO MICHELE
	RUFFUNI RENATO	1	LOCASTRO MICHELE
	SPOLDI SERAFINO	1	LOCASTRO MICHELE
	SIRTORI CARLO	1	LOCASTRO MICHELE
11	ZANZOTTERA PAOLO	1	SCAGLIOTTI GIOVANNI

	RICCARDI LUCA	1	SCAGLIOTTI GIOVANNI
	MABRETTI FEDERICO	1	SCAGLIOTTI GIOVANNI
	SEGHEZZI WALTER	1	SCAGLIOTTI GIOVANNI
12	CAZZAMALI ANTONIO	1	CINZIA DINA ZANETTI
	VAILATI MARIO	1	CINZIA DINA ZANETTI
	SCHIAVINI ROBERTO	1	CINZIA DINA ZANETTI
	SPOLDI ANTONELLA	1	CINZIA DINA ZANETTI
	CECCONI DIVA	1	CINZIA DINA ZANETTI
13	CAGLIO GIORGIO	1	BAGNOLI ALBERTO
	BERTA PAOLO	1	BAGNOLI ALBERTO
	FERRARI MARCO	1	BAGNOLI ALBERTO
	MAGNOLI SALVATORE	1	BAGNOLI ALBERTO
	FENU GIANMARIA	1	BAGNOLI ALBERTO
14	UNFER MASSIMO ROBERTO	1	MOSCATTINI GIANNETTO
	DE PALMA ANDREA	1	MOSCATTINI GIANNETTO
	TESTA LUIGI	1	MOSCATTINI GIANNETTO
	AIOLFI GIACOMO	1	MOSCATTINI GIANNETTO
	POVALO ENRICO	1	MOSCATTINI GIANNETTO
15	PATTARINI PAOLO	1	PELLEGRINI ERCOLE
	QUARANTA ANTONIO	1	PELLEGRINI ERCOLE
	RONALD RAIMONDI	1	PELLEGRINI ERCOLE
	PEDRINAZZI CLAUDIO	1	PELLEGRINI ERCOLE
	RAINONE LAURA	1	PELLEGRINI ERCOLE
16	PARACCHINI GIOVANNI	1	SALA ERNESTO
	RAMPINELLI GIOVANNI	1	SALA ERNESTO
	LUCA RIZZARDI	1	SALA ERNESTO
	MAGRI MASSIMO ANDREA	1	SALA ERNESTO
	FERRONI FEDERICO	1	SALA ERNESTO
17	GHISLANDI LUISA	1	GIANOTTI LUCIA
	GUERINI ROSELLA	1	GIANOTTI LUCIA
	DOVERA ALFREDO GIUSEPPE	1	GIANOTTI LUCIA
	DIGIORGIO AURELIO	1	GIANOTTI LUCIA
	GELMETTI CRISTIANO	1	GIANOTTI LUCIA
18	CORONA MAURIZIO	1	BECCARI ROSSANA
	REGANO MARCO	1	BECCARI ROSSANA
	CORRADA LORELLA	1	BECCARI ROSSANA
	BOGGIONI PAOLO	1	BECCARI ROSSANA
	PROTTO ALICE	1	BECCARI ROSSANA
19	MAGNAVACCHI LUCIANO	1	MIETTA MARZIA
	CASTELLI LUCIANO EMILIO	1	MIETTA MARZIA
	PIZZAMIGLIO ELISA	1	MIETTA MARZIA
	ANTICHI TIZIANA	1	MIETTA MARZIA

	SCAMPINI SIGFRIDO	1	MIETTA MARZIA
20	MAGNAVACCHI DARIO	1	FRISONI MAURIZIO
	SPINELLI ELIDE	1	FRISONI MAURIZIO
	MAGNI MICCHELE	1	FRISONI MAURIZIO
	GRONCHI PAOLO	1	FRISONI MAURIZIO
21	ODAJAU LAURIAN	1	MIETTA ALESSIA
	STRADA BARBARA	1	MIETTA ALESSIA
	VOLPI CHIARA COSTANZA	1	MIETTA ALESSIA
	INZOLI ERMANNA	1	MIETTA ALESSIA
	GUATTI MONICA	1	MIETTA ALESSIA
22	DOSSENA AGOSTINO	1	GHILARDI MARIA MADDALENA
	BOMBELLI GIOVANNA	1	GHILARDI MARIA MADDALENA
	PORCHERA MARIA TERESA	1	GHILARDI MARIA MADDALENA
	BARISELLI DANIELA	1	GHILARDI MARIA MADDALENA
	BIANCHI ALESSANDRO	1	GHILARDI MARIA MADDALENA
23	CAZZAMALI ACHILLE	1	DUGONI MARCO
	DASTI ROBERTO	1	DUGONI MARCO
	BOMABELLI ANDREA	1	DUGONI MARCO
	CORSO TROILO GIANMARIAO	1	DUGONI MARCO
	FACCHINETTI MARCO	1	DUGONI MARCO
24	FANTOLLI CLAUDIO	1	FERRARO FABIO
	PREMOLI STEFANO	1	FERRARO FABIO
	CINQUANTA PIETRO	1	FERRARO FABIO
	LOREGGIA ALAN	1	FERRARO FABIO
	MORONI CAMILLO	1	FERRARO FABIO
25	RAIMONDI ANDREA	1	CARIELLO VINCENZO
	RAIMONDI STEFANO	1	CARIELLO VINCENZO
	GHILARDI GIORDANO	1	CARIELLO VINCENZO
	RAIMONDI FEDERICO	1	CARIELLO VINCENZO
	CURTI ROBERTO	1	CARIELLO VINCENZO
26	MAPELLI SILVIO	1	GHILARDI GIACOMINA
	PEDRINAZZZI MARIO FABIANO	1	GHILARDI GIACOMINA
	BAMBELLI SABRINA	1	GHILARDI GIACOMINA
	MARIN MARCO	1	GHILARDI GIACOMINA
	TOMA GEORGE	1	GHILARDI GIACOMINA
27	FUMAGALLI GIULIANO	1	GENAH ITZHAK
	VAILATI CLAUDIO	1	GENAH ITZHAK
	RAIMONDI SIMONE	1	GENAH ITZHAK
	BREVI LUCA	1	GENAH ITZHAK
	LISO ROSA	1	GENAH ITZHAK

	tot	**133**	

CONSIGLIERI PRESENTI	**COCCHIA ROCCO**	1	
	ZUCCHI GIOVANNI	1	
	FERRARI DANIELA	1	
	SCALISE CATERINA	1	
	ABBONDIO GIACOMO	1	
	NOCITI ALFONSO	1	

tot **6**

TOTALE VOTANTI **168**

L. 11. 7.112 voti

Allegato "B" alla rep. 43820/23277

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE ISTITUTO DEI TUMORI ONLUS
Via G. Venezian, 1
20133 MILANO

Milano, 23 giugno 2022

Il sottoscritto revisore dei conti, preso atto del bilancio dell'Associazione ADSINT ONLUS al 31.12.2021 e presa visone degli estratti conto e del deposito titoli della medesima Associazione alla data odierna

ATTESTA

Che il patrimonio netto dell'ADSINT è ben al di sopra di € 30.000

In fede

Mario Grifone

Mario Grifone
Via Giovanni da Milano, 15
20133 Milano

N. 43919 Rep.

Certifico lo sottoscritto Notaio che la presente è copia conforme dell'originale esibitomi.
Milano. 27/6/2022

L. 11 7.112 notaio

NOTAIO IN SANT'ANGELO LODIGIANO

Allegato "C" al N. 43920/23277 Rep.

"ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO – ODV"

Art. 1 (Costituzione, sede e durata)

1. È costituita, con sede in Milano, presso la "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori", l'associazione denominata "Associazione Donatori di Sangue dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – ODV" senza limiti di durata. L'Associazione è anche definita in brevità con l'acronimo "ADSINT ODV". I due termini sono sinonimi e possono essere usati disgiuntamente.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'Associazione Donatori di Sangue della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ODV qui di seguito verrà anche definita Associazione.
4. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione, con principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed interetnica.
6. L'associazione può istituire sedi periferiche sul territorio nazionale.
7. Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indirizzo della sede e' via Venezian 1, CAP 20133. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Milano non costituisce modificazione dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Con l'azione diretta personale spontanea e gratuita dei propri soci, opera nell'ambito della donazione di sangue e degli emocomponenti e intende:
a) riunire quei cittadini che, in piena libertà, vogliono essere donatori di sangue e/o emocomponenti;
b) promuovere la donazione di sangue sul territorio;
c) tutelare la salute del donatore, intesa sia come momento di medicina preventiva e diagnosi precoce, sia come garanzia di qualità di sicurezza per il paziente sottoposto a terapie con emocomponenti e/o emoderivati;
d) contribuire a migliorare qualitativamente e quantitativamente le prestazioni immunotrasfusionali;
e) stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'ospedale ed i pazienti dall'altro;
f) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la donazione;
g) contribuire a una maggiore informazione sull'utilità sociale e sull'elevato contenuto morale della donazione di sangue come espressione di altruismo e di servizio verso il prossimo;
h) riunire quei cittadini che, pur non potendo donare il sangue, vogliono perseguire lo scopo sociale dell'associazione.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti lettere:
• lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
• lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
• lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
• lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
• lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
• lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
• lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. In particolare l'associazione si propone di:
a) promuovere l'istituzione di gruppi di donatori collegati all'Associazione nelle Aziende private e Pubbliche;
b) realizzare e mantenere un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero attraverso informazioni, comunicazioni e la presenza costante dell'associazione presso il centro trasfusionale;
c) promuovere, organizzare e realizzare corsi di formazione e giornate di studio ed altre iniziative di carattere culturale e documentaristico;
d) organizzare e realizzare attività culturali o ricreative al fine di promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue nelle comunità locali;
e) organizzare e gestire iniziative e attività di comunicazione, anche di natura editoriale, per la promozione e la diffusione della cultura e della pratica della donazione di sangue;
f) elargire erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone in stato di bisogno o enti senza scopo di lucro, che realizzano attività d'interesse generale di cui alla lettera a) e c) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e per scopo umanitario;
g) promuovere e realizzare progetti di divulgazione scientifica e prevenzione della salute del donatore.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 (Attività diverse)

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse

generale individuate nell'art. 2 nel presente statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione del dettaglio di tali attività.

Art. 4 (Raccolta fondi)

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il Patrimonio, il cui valore non potra' essere inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 è costituito da:
a) pubbliche e private contribuzioni;
b) ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo;
c) residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
2. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:
a) contributo indicizzato a favore delle associazioni donatori di sangue, come da D.P.G.R. n. 880/SAN del 30/10/1981 e successive modificazioni, da erogarsi da parte dell'Ente presso cui il donatore-associato viene sottoposto a salasso;
b) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
c) rendite patrimoniali;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
f) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 6 (Adesione e perdita della qualifica di associato)

1. L'Associazione si compone delle seguenti tipologie di associati:
a) associati donatori;
b) associati benemeriti;
c) associati volontari;
2. Gli associati donatori sono coloro che, previo esame clinico presso il centro trasfusionale di riferimento dell'Associazione e domanda di ammissione, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici ed abbiano effettuato almeno due donazioni. Gli associati donatori non possono essere iscritti contemporaneamente come donatori ad altre associazioni di donatori di sangue su tutto il territorio nazionale. Perdono la qualifica di associati donatori coloro che interrompono le donazioni di sangue e vengono esonerati dalla donazione dal centro trasfusionale di riferimento dell'Associazione.
3. Gli associati benemeriti sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce un contributo particolare fornito nel corso degli anni nei confronti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente a chiedere la

conferma della volontà del rapporto associativo.
4. Gli associati volontari sono coloro che, pur non avendo mai donato sangue o emocomponenti, svolgono attività di volontariato per l'Associazione. Possono essere associati volontari coloro che hanno svolto attività di volontario a favore dell'Associazione da non meno di tre (3) anni e che ne abbiano presentato richiesta. La domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. L'interruzione dello svolgimento di attività di volontariato senza giustificato motivo per più di un anno può essere causa di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto della domanda di ammissione degli aspiranti associati, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei probiviri in occasione della prima convocazione utile.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
7. Fatto salvo quanto già indicato ai commi 2, 3 e 4 del presenta articolo, perdono la qualifica di associati coloro che presentano volontariamente le proprie dimissioni, ovvero vengono esclusi per aver contravvenuto in modo grave ai doveri stabiliti dal presente Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi associativi. La qualifica di associato si perde per morte.
8. L'esclusione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. L'associato escluso, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei probiviri, che dovrà decidere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto di:
a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) recedere in qualsiasi momento;
f) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
a) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

Art. 8 (Riconoscimenti)

1. Gli associati hanno diritto ad una tessera personale di identificazione, anche in formato digitale o in qualsiasi altro formato, presente o futuro, tecnologicamente evoluto, contenente i dati anagrafici ed anche altre notizie

significative del donatore.
2. Gli associati particolarmente meritevoli potranno ricevere attestati di benemerenza o altri riconoscimenti secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento.

Art. 9 (Attività di volontariato)

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 (Organi associativi)

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei probiviri.

2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro (4) anni. I componenti degli organi sociali possono essere rinominati.
3. Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico nel corso del mandato da parte di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
4. È incompatibile il cumulo di cariche tra Consigliere, Revisore dei conti e Probiviro.

Art. 11 (Gratuità delle cariche)

1. Le cariche relative agli organi dell'Associazione sono totalmente gratuite e pertanto non possono essere erogati compensi, di alcun genere, per le attività svolte da tutti i componenti degli Organi Associativi.
2. Sono, in ogni caso, ammessi i rimborsi delle anticipazioni e delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti eventualmente dettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Assemblea)

1. L'Assemblea si compone di tutti i soci. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di maggio, a mezzo comunicazione scritta tramite lettera o per via telematica, o attraverso la pubblicazione sul periodico dell'Associazione, contenente il luogo, la modalità, il giorno, l'ora, anche dell'eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno quindici (15) giorni prima di ogni riunione.
2. L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli

associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza:
a) in prima convocazione alla presenza di almeno la metà degli associati;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
5. Le delibere assembleari che hanno per oggetto la modificazione dello Statuto sono assunte a maggioranza alla presenza di un numero di soci variabile a seconda del numero totale degli associati, sulla base delle seguenti modalità:
- qualora l'Associazione abbia un numero di associati pari o inferiore a 100, essa e' validamente costituita alla presenza di almeno il 67% degli associati;
- qualora l'Associazione abbia un numero di associati superiore a 100 ma inferiore a 250, essa e' validamente costituita alla presenza di almeno il 50% degli associati;
- qualora l'Associazione abbia un numero di associati superiore a 250 ma inferiore a 500 associati, essa e' validamente costituita alla presenza di almeno 40% degli associati;
- qualora l'Associazione abbia un numero di associati superiore a 500 ma inferiore a 1000 associati, essa e' validamente costituita alla presenza di almeno 30% degli associati;
- qualora l'Associazione abbia un numero di associati superiore a 1000 associati, essa e' validamente costituita alla presenza alla presenza del 10% degli associati.
In ogni caso l'Assemblea delibera a maggioranza.
6. L'Assemblea, chiamata a deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, delibera a maggioranza con la presenza di almeno il 50% degli associati.

Art. 13 (Assemblea, svolgimento)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; funge da segretario il Segretario dell'Associazione o un suo delegato.
2. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
3. In Assemblea ogni associato intervenuto, avente diritto di voto, ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di cinque deleghe scritte di altri associati, aventi diritto di voto.
4. I membri che ricoprono qualsiasi carica sociale, non possono essere portatori di alcun tipo di delega.
5. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 14 (Assemblea, competenze)

1. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, dei componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) nomina e revoca dei membri del Collegio dei probiviri
responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, azioni di responsabilità nei loro confronti;
d) approvazione del bilancio consuntivo;
e) modifiche dello Statuto;
f) scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio e nomina dei liquidatori;
g) approvazione di regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Consiglio Direttivo, composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque (5) a massimo di nove (9) membri nominati dall'Assemblea, dura in carica quattro (4) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I membri del Consiglio Direttivo verranno scelti tra gli associati, che, alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, siano iscritti da almeno due anni.
5. Le candidature dovranno essere presentate almeno trenta (30) giorni prima delle elezioni per permettere di verificare i requisiti del candidato.
6. Il Consiglio Direttivo procede nella nomina di:
un Presidente;
• un Vicepresidente;
• un Segretario;
• un Tesoriere.

7. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più componenti e ciò non comporti il venir meno della maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a cooptare i mancanti mediante nomina di coloro che, in base all'ultima elezione, risultino primi dei non eletti e così via sino ad esaurimento del numero dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile in tutto o in parte il Consiglio prosegue il mandato nel minor numero e viene reintegrato dall'Assemblea nella prima riunione utile.
8. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea provveda a nuova nomina nella prima riunione utile.

Art. 16 (Consiglio Direttivo, competenze)

1. Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, con la possibilità di delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
2. Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea, sulla base delle bozze predisposte dall'Amministratore;
c) deliberare sull'attività associativa e gestionale;
d) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
e) nominare un Direttore sanitario;
f) istituire e sciogliere sezioni esterne;
g) fissare le norme di funzionamento delle sezioni esterne;
h) redigere le variazioni allo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'eventuale approvazione;
i) redigere e modificare il Regolamento dell'Associazione;
l) formulare ed attuare programmi di attività per il raggiungimento degli scopi associativi;
g) deliberare sull'esclusione degli associati e di eventuali provvedimenti disciplinari;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 17 (Consiglio Direttivo, convocazione)

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre (3) volte all'anno dal Presidente mediante convocazione scritta, anche per via telematica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di ventiquattro (24) ore.
2. Può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre (3) membri del Consiglio, i quali avranno l'obbligo di precisarne l'oggetto.
3. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
4. Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei componenti.
5. Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 18 (Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione che resta in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato.
2. In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente.
3. In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni o di rinuncia, verrà eletto, con le medesime modalità, un nuovo Presidente.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio.
5. Il Presidente effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vicepresidente e da un Segretario designati dal Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente:
• ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere gestisce le finanze dell'associazione procedendo autonomamente nei pagamenti e negli incassi, effettua acquisti e sottoscrive contratti sulla base delle operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Compila annualmente le bozze del bilancio consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione, da sottoporre

all’Assemblea.

Art. 20 (Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea, con possibilità di rielezione, e decade a scadenza di mandato.
2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non associati.
3. Ha il compito di giudicare sui ricorsi presentati nei confronti degli associati nonché su controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione o tra i suoi organi.
4. Il Collegio giudicherà ex aequo et bono senza formalità di procedura.

Art. 22 (Gruppi di donatori)

1. I donatori possono costituirsi in gruppi informali e formali presso aziende o altre comunità, sportive o ludiche, che condividendo lo spirito e le finalità dell’Associazione, attuano iniziative dirette e indirette di sostegno e di promozione degli scopi associativi.
2. I gruppi sono indipendenti giuridicamente e fiscalmente dall’Associazione e sono rette da loro strutture autonome.
3. Le modalità di relazione tra i gruppi e l’Associazione sono determinate con apposito regolamento predisposto dall’Associazione.

Art. 23 (Libri sociali, esercizio sociale e contabilità)
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il registro dei volontari.
2. La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Amministratore, membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio stesso.
3. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 24 (Divieto distribuzione degli utili)
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 (Scioglimento dell'Associazione)
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata e costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 6 la quale provvederà a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio e del fondo comune.
2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore,

aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non indicato dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to ROCCO FEDERICO COCCHIA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale